

ARS



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier sui disegni di legge

DDL n. 963

*”Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36'. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni”*  
”

Documento n. 11 - 2025

Servizio Studi  
XVIII Legislatura - luglio 2025





Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

## Indice#

SCHEDA INFORMATIVA .....	5#
NOTA INTRODUTTIVA .....	6#
SCHEDE DI LETTURA .....	9#
ARTICOLO 1 RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N.209 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36" .....	10#
ARTICOLO 2 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI .....	11#

## SCHEMA INFORMATIVA

Numero	963
Titolo	Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici
Iniziativa	Governativa
Settore di intervento	Lavori pubblici, enti locali, bilancio e contabilità regionale
Numero di articoli	3
Commissione competente	IV – Ambiente e Territorio
Commissione per il parere	

## NOTA INTRODUTTIVA

Il disegno di legge n. 963 in esame, di iniziativa governativa, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, avrebbe lo scopo di adeguare la normativa regionale siciliana in tema di contratti pubblici all’emanazione del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Il nuovo codice dei contratti pubblici approvato nel 2023 dal legislatore statale, com’è noto, è stato recepito dall’Assemblea regionale siciliana tramite l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 che, ha modificato la precedente legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 disponendo, all’articolo 1, comma 1, della legge regionale in parola che “*Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge*”.

**Il legislatore regionale, pertanto, ha inteso esercitare la propria potestà legislativa esclusiva in tema di “lavori pubblici” (articolo 14, lett. g) dello Statuto speciale) attraverso il recepimento, evidentemente “dinamico” alla luce del riferimento alle “successive modificazioni” contenuto nel testo del predetto articolo 1, comma 1, della normativa nazionale sopravvenuta, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla stessa legge di recepimento.**

Si tratta di una tecnica di normazione frequentemente impiegata legislatore siciliano su cui ha avuto modo di pronunziarsi più volte la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avendo riguardo, in modo specifico, alla tecnica del rinvio dinamico e alle sue conseguenze circa il successivo adeguamento della normativa regionale a quella statale sopravvenuta.

Il CGARS ha chiarito che «*la formula “successive modifiche ed integrazioni” (o analoga) con cui il Legislatore regionale opera, talora, il rinvio alla disciplina statale di rango primario, costituisce un indice di un’obiettivata volontà di effettuare un rinvio “mobile” e “dinamico” alla fonte statale di volta in volta menzionata; ossia un rinvio che si estende, automaticamente, a tutte le modificazioni e integrazioni future della disciplina evocata e, pertanto, anche alle modifiche e integrazioni sopravvenute all’introduzione del dispositivo normativo di rinvio: ciò al fine di consentire un continuo adeguamento dell’ordinamento regionale all’evoluzione normativa in ambito statale, attraverso una disciplina elastica e costantemente raccordata con il contesto giuridico di riferimento. D’altronde anche il rinvio “mobile” alla legislazione statale (e il conseguente adeguamento “dinamico” a essa della legislazione regionale che opera il rinvio) è una valida modalità di esercizio delle potestà normative regionali, dal momento che il meccanismo di rinvio può essere in ogni momento revocato (mediante successiva legge regionale)» (**CGA, Adunanza di Sezione del 17 marzo 2015, n. Affare 18 del 2015; CGA, sez. giurisd., 25 maggio 2009, n. 488**).*

Lo stesso CGA ha altresì specificato, ai fini della valutazione dell’effettiva volontà del legislatore siciliano di operare un rinvio “dinamico”, la necessità di verificare il contesto in cui esso si inserisce, posto che “*alla formula verbale in esame non si può ascrivere valore di presunzione assoluta della volontà del legislatore regionale di prevedere un rinvio “dinamico”.*

*Essa, infatti, integra soltanto uno degli “indici esegetici” in tal senso rilevanti; restando dunque rimesso all’interprete di stabilirne il livello di congruenza con ogni altro parametro esegetico che gli sia dato rinvenire (in quest’ottica si pone anche la cit. decisione n. 488/2009 che, nei relativi paragrafi 6 e 8, considera l’esigenza che siano verificati gli eventuali “indici diretti a circoscriverne la portata della previsione”; altresì riconoscendo come, anche in presenza di detta formula verbale, sia senz’altro di “ostacolo alla estensibilità della” normativa statale cui s’è fatto rinvio l’eventuale “presenza di una disposizione regionale, precedente o successiva, che regoli diversamente la fattispecie”, così come ogni altra “disposizione regionale o principio generale dell’assetto organizzativo siciliano, incompatibile con” il rinvio)» (**CGARS,***

**SEZ. RIUNITE, Adunanza di sezione del 31 gennaio 2012, parere n. 291/10; punto 7.3.)**

*Detto ciò, anche al fine di fugare possibili dubbi circa l'idoneità della formula “e successive modificazioni” in luogo di altra quale “successive modifiche e integrazioni” ad operare un rinvio “dinamico” alla normativa nazionale sopravvenuta si deve segnalare l'orientamento del **Senato della Repubblica, Regole e raccomandazioni per la formazione tecnica degli atti legislativi, 2024, pag. 29, paragrafo 12, lett. b)** in forza del quale “*per i riferimenti esterni ad un atto che abbia subito successive modificazioni, effettuati relativamente al testo vigente al momento dell'adozione dell'atto che opera il riferimento, è usata la formula «e successive modificazioni» (omettendo le parole «e integrazioni», che possono essere fonte di equivoci interpretativi) solo quando tali modificazioni riguardino la disposizione richiamata e non altre dello stesso atto in cui la disposizione è collocata*”.*

## **SCHEDE DI LETTURA**

## **Articolo 1**

*Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209  
"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*

La disposizione in esame, a dispetto della sua formale qualificazione come di “recepimento”, parrebbe piuttosto operare una cognizione delle norme statali e regionali applicabili nella Regione Siciliana in tema di contratti pubblici.

L'intento cognitivo o comunque di semplificazione si evince anche da quanto **affermato nella relazione illustrativa di accompagnamento** al DDL in esame ove si afferma che «*Con riferimento all'obiettivo di semplificazione normativa delle disposizioni in materia di contratti pubblici nel territorio della Regione, si precisa quanto segue: 1) l'art.1 intende, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art.1 della Legge Regionale n.12/2011 (e ss.mm.ii.), esclusivamente esplicitare:*

*a) il recepimento nel territorio della Regione Siciliana del D.Lgs. 209/2024 recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023;*

*b) che "sono fatte salve" e, dunque, continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle (modificazioni e integrazioni) di cui alla Legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 e all'articolo 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3.»*

**Si osserva, pertanto, che la disposizione, alla luce del suo contenuto e della finalità esplicitata nella relazione, appare priva di una reale portata innovativa assumendo, piuttosto, i contenuti tipici di un atto esplicativo o cognitivo, quale una circolare o una direttiva.**

**In ogni caso, volendo anche solo fare riferimento alla qualificazione formale dell'articolo in esame, ossia “Recepimento del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al**

**decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, non solo detto recepimento apparirebbe inutile o superfluo in quanto già operato in forza del rinvio “dinamico” contenuto nell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 (su cui si veda la nota introduttiva al presente Dossier), ma rischierebbe di ingenerare il dubbio che a far data dall’emanazione del D.lgs. 31 dicembre 2024, n.209 e sino all’approvazione della disposizione in esame, il correttivo al Codice degli appalti statale non abbia trovato e non trovi applicazione nella Regione Siciliana rischiando di ingenerare una notevole incertezza normativa, foriera di contenziosi, in ordine alla disciplina applicabile con riferimento al periodo in questione. Tra l’altro, senza che nel DDL qui in esame vi sia una disposizione transitoria o di diritto intertemporale tesa a regolare la finestra temporale in questione dettando un’apposita disciplina.**

## **Articolo 2**

### ***Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni***

Con la disposizione in esame si propone una modifica puntuale alla legge regionale n. 12/2011, in diversi punti. Nello specifico si intende modificare il Titolo della legge regionale, nonché la rubrica del Titolo I e del Capo I, aggiungendo all’attuale dizione “Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni” le parole “ed integrazioni”. La medesima modifica viene proposta con riguardo all’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

**Nel rinviare, per un maggiore approfondimento, alle riflessioni proposte nella Nota introduttiva, si osserva che la modifica proposta appare priva di una reale portata innovativa. Del resto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la formula “successive modifiche ed integrazioni” – o formule a questa analoghe (tra cui “modificazioni”) – qualora impiegate dal Legislatore regionale per operare il rinvio alla disciplina statale di rango primario, costituiscono un indice di un’obiettivata volontà di effettuare un rinvio “mobile” e “dinamico” a**

**tale disciplina. E, dunque, il rinvio è da intendersi alle modifiche che la normativa statale può via via subire, siano esse sostituzioni, integrazioni, abrogazioni o soppressioni.**

A questo proposito, nel Manuale di *Drafting* delle Regioni si evidenzia che nel caso di rinvii dinamici o mobili “l’atto rinvia a un altro atto con l’intesa che tale rinvio viene fatto alla fonte prima ancora che alla disposizione, e dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l’atto richiamato” (Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, Osservatorio legislativo interregionale, *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi per le Regioni* quarta edizione 2024/2025, p. 52 ss.).